



Allegato "A" al n. 80424/35444 Repertorio

STATUTO**DELLA "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA
E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA - ODV"****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1 - Costituzione**

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato, con sede nel Comune di Monteroni d'Arbia, denominata: **"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA - ODV"**, originata dalle seguenti associazioni di Pubblica Assistenza e Gruppo Donatori di Sangue di Ponte a Tressa, Monteroni d'Arbia, Ville di Corsano, Ponte d'Arbia e Murlo.

1.2 L'organizzazione è articolata in sezioni.

1.3 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

ART. 2 - Statuto e Regolamento

2.1 L'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo Donatori di Sangue Val d'Arbia - ODV" è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 I regolamenti eventualmente approvati dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo disciplinano, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

2.3 Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'organizzazione stessa.

2.4 Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza qualificata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, a condizione che siano presenti almeno 50 (cinquanta) associati.

2.5 Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II**FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE****ART. 3 - Finalità e Attività**

3.1 L'organizzazione di volontariato "Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo Donatori di Sangue Val d'Arbia - ODV" persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

3.2 E' escluso qualsiasi fine di lucro soggettivo e l'associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiret-

	to, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa; per tale motivo si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui al D.Lgs n. 117/2017. 3.3 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione. 3.4 L'Associazione si prefigge principalmente di: a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento; b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole; c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali; d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore; e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia; f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco; g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti; h) promuovere la cultura della legalità della pace tra i popoli, della non violenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili; i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli. 3.5 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistono: a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e sociosanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti; b) nell'organizzare servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale in collaborazione con le strutture pubbliche e private; c) nel promuovere, organizzare e sensibilizzare la raccolta di sangue e di organi; d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sporti-	

vo dilettantistico e ricreativo di interesse sociale con fi-

nalità educativa;

g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;

h) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;

i) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;

j) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) la cooperazione allo sviluppo;

n) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) la cura di procedure di adozione internazionale;

p) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

q) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

r) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

s) i servizi di mutualità;

t) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;

u) nell'organizzare attività sia di soccorso cinofilo sia di soccorso agli animali.

3.6 L'organizzazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

3.7 Al fine di assicurare nel miglior modo possibile i servizi alla popolazione in tutte le sedi periferiche (Ponte a Tressa, Ville di Corsano e Ponte d'Arbia) dell'Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo Donatori di Sangue Val d'Arbia, la presente organizzazione di volontariato si impegna a:

a) mantenere le sedi, le attrezzature ed i presidi socio sanitari in tutte le sedi periferiche;

b) garantire in ogni sezione periferica la presenza di un Referente organizzativo fra i volontari che promuoverà tutte

le iniziative che rientrano nelle finalità dell'associazione come specificate nel presente statuto.

TITOLO III

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 4 - Ammissione

4.1 Aderiscono all'organizzazione tutte le persone che stabilmente, senza una partecipazione temporanea od occasionale alla vita associativa, e senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

4.2 All'associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.

4.3 L'associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16 si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la responsabilità genitoriale; la domanda di ammissione dell'aspirante associato minorenne (comunque di età non inferiore ai 16 (sedici) anni) dovrà essere sottoscritta anche dall'esercente la responsabilità genitoriale il/la quale rappresenta il/la minore in assemblea esercitando il diritto di voto e l'elettorato attivo;

c) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'associazione con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea.

4.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'associazione.

4.5 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

4.6 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

4.7 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, con obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione e viene annotata nel libro degli associati.

4.8 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso mo-

tivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

4.9 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

ART. 5 - Diritti e Doveri

5.1 Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto:

- a) di eleggere gli organi sociali, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote al momento in cui si svolgono le elezioni;
- b) di essere eletti negli organi sociali, solo se maggiorenni ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- c) di essere informati e di esercitare il controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- d) di esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;
- e) di chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- f) di essere rimborsati, per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

5.2 I doveri degli associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi ed i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'associazione e con i fini statutari, anche all'esterno dell'organizzazione, ed essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della associazione.

ART. 6 - Perdita della qualifica di associato

6.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichi-

no lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione,

ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;

c) per morosità ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati, trascorsi 3 (tre) mesi dall'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva;

d) per decesso.

6.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente la quota.

6.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 7 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori o Revisore unico.

7.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

7.3 Non possono ricoprire cariche associative gli associati i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'organizzazione.

7.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART. 8 - Composizione e funzioni

8.1 L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione che abbiano compiuto la maggiore età, a condizione

che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi

e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli associati che siano organizzazioni di volontariato iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

8.2 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

8.3 Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea con avviso da affiggere nei locali della sede sociale, nelle sezioni distaccate e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui dispone.

8.4 Nell'ipotesi in cui il Consiglio non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Collegio dei Sindaci Revisori o dal Revisore unico o da ciascun membro del Consiglio Direttivo.

8.5 L'assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico ne ravvisino la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti.

8.6 Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

8.7 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; (d) di scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

8.8 L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione, è diffuso almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.9 Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere la parola.

8.10 Sono compiti dell'assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo, ed eventualmente quello sociale;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;
- d) determinare l'ammontare delle quote associative annuali e

determinare il termine ultimo per il loro versamento;

- e) determinare i contributi straordinari da chiedere agli aderenti;
- f) approvare le modifiche dello statuto anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) approvare il regolamento generale dell'associazione e ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'associazione;
- h) nominare e revocare il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico, dopo avere scelto fra l'organo monocratico o collegiale;
- i) indire l'elezione del Consiglio Direttivo, determinando il numero dei suoi componenti e nominando la commissione elettorale;
- j) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni, nonché verificare l'operato dei Referenti delle stesse;
- k) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- o) decidere le controversie insorte fra i singoli componenti del Consiglio Direttivo e il Consiglio stesso;
- p) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- q) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto, ovvero posto alla sua approvazione.

ART. 9 - Validità dell'assemblea e votazioni

9.1 L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti aventi diritto. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero degli aderenti presenti.

9.2 Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente atto.

9.3 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione, il quale all'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli aderenti ad eleggere tre scrutatori per il proseguimento dei lavori.

9.4 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La delibera di modifica dello statuto, come pure la delibera di esclusione, viene adottata a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, a condizione che siano presenti almeno 50 (cinquanta) associati.

9.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

9.6 Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

9.7 Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste proposte si intendono respinte.

9.8 Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di iscrizione.

9.9 Regularmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli aderenti e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli aderenti, anche assenti o dissenzienti.

9.10 Gli associati non possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

9.11 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea stessa e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10 - Composizione

10.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 11 e mai superiore a 21, secondo quanto deliberato dall'assemblea, fra i quali è necessaria la presenza di almeno un rappresentante per ogni sezione distaccata.

10.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

10.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi, salvo diversa disposizione dell'Assemblea. In caso di vacanza, comunque determinatasi, di un membro del Consiglio Direttivo si applicherà quanto indicato al successivo articolo 11.

10.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

10.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

10.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozio-

ne, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'associazione.

10.7 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli aderenti la più ampia informazione sulla gestione dell'associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e/o rendiconti e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Collegio dei Sindaci Revisori o al Revisore unico, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
- g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
- i) proporre all'assemblea il testo del regolamento generale dell'associazione e di ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'associazione;
- l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- m) deliberare la richiesta di finanziamenti e affidamenti bancari;
- n) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
- m) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
- n) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'associazione;

o) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la parte-

cipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione conferendo allo scopo beni patrimoniali e /o branche di attività;

p) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.AS.;

q) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie conferendo allo scopo beni patrimoniali e /o branche di attività;

r) verificare l'operato dei Referenti delle sezioni distaccate;

s) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;

t) deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato per legge o per statuto.

10.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti ed eventuale rappresentanza dell'Ente.

10.9 Il Consiglio Direttivo, mediante il Presidente, può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).

10.10 I membri del Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

10.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Consiglio Direttivo: funzionamento

11.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni mese.

11.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

11.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, op-

pure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

11.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

11.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

11.7 Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, il Consiglio Direttivo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'assemblea per l'elezione del componente o dei componenti decaduti od esclusi; il mandato dei membri del Consiglio Direttivo eletti in sostituzione si esaurirà allo scadere del mandato ricevuto dagli altri componenti già eletti. La temporanea assenza del componente dell'organo collegiale non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte senza il suo voto.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta di voti.

12.2 E' coadiuvato da un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

12.3 Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

12.4 Quattro mesi prima della scadenza il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio.

12.5 Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici e, in generale, esercita tutte le funzioni previste dallo statuto.

12.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione

successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni

CAPO IV - I SINDACI REVISORI

ART. 13 - Il Collegio dei Sindaci Revisori o Revisore unico

13.1 L'associazione deve dotarsi di un Collegio di Sindaci Revisori di tre membri di cui almeno uno iscritto all'Albo dei revisori legali, oppure un Revisore unico comunque iscritto.

13.2 Sia il Collegio sia il Revisore unico sono nominati e revocati dall'assemblea fra più candidati.

13.3 Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore Unico provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale o il rendiconto finanziario per cassa predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

13.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore Unico svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della associazione;

b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, salvo che per tale adempimento non sia necessario affidare l'incarico ad altro soggetto appositamente qualificato.

13.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

13.6 Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore Unico

può in qualsiasi momento procedere, anche delegando uno soltanto dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 14 - Risorse

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione; i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- l) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonchè consentita dalla legge.

ART. 15 - Patrimonio

15.1 Il patrimonio dell'organizzazione sono: beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

15.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

ART. 16 - Devoluzione dei beni

16.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'organizzazione il patrimonio residuo è devoluto, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio dei Comuni di Monteroni d'Arbia e/o di Murlo; ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare nei predetti territori, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

16.2 Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del

patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

ART. 17 - Divieto di distribuzione

17.1 L'organizzazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 18 - Bilancio preventivo e consuntivo

18.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

18.3 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

18.4 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

18.5 I documenti di cui sopra dovranno essere redatti in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

18.6 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i predetti documenti presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori e del Revisore unico e ad ogni altra relazione prevista per legge.

18.7 Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile.

18.8 Nell'ipotesi in cui l'associazione abbia nell'esercizio

di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - Sezioni distaccate

19.1 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Regolamento.

ART. 20 - Libri sociali

20.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori o del Revisore Unico e di eventuali altri organi associativi.

20.2 I libri di cui alle lettere a) b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

20.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo che si intenderà accolta decorsi trenta giorni, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

ART. 21 - Regolamenti

21.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

21.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

21.3 Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

21.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'associazione e non possono essere in contrasto con esso.

ART. 22 - Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo

22.1 L'organizzazione di volontariato si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ciononostante, per sopperire ad esigenze specifiche, può assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni dell'opera

di collaboratori di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può comunque essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

22.2 I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dal CCNL di categoria e quelli con i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

22.3 I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 23 - Rapporti con A.N.P.AS

L'organizzazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

ART. 24 - Scioglimento

24.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

24.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

24.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

ART. 25 - Disposizioni transitorie e finali

25.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme di legge vigenti in materia.

F.to FIORAVANTI MASSIMILIANO

" RICCARDO COPPINI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIÀ

Siena